COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° **30** Data **28-12-2024**	Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N.1**

L'anno ***duemilaventiquattro*** *il giorno* ***ventotto*** *del mese di* ***dicembre*** *alle ore* ***18:13*** *nell'aula consiliare della sede comunale, in seduta Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il consiglio comunale ed a seguito di appello nominale ad inizio seduta, risultano presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:*

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
Mostarda Rovero	Presente
Rubimarca Valtere	Presente
Battisti Athos	Presente
Marcelletti Cristina	Presente
Sampalmieri Francesco	Presente
Moscatiello Rocco	Presente
Gentileschi Luigi	Presente
Mostarda Gino	Presente
Vitelli Deborah	Presente
Mostarda Angelo	Assente
Desideri Giovanni	Presente

Presenti	**n. 10**
Assenti	**n. 1**

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mostarda Rovero ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

il Segretario Comunale **Dott.Avv. Matteocci Marco**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Mostarda G. illustra il presente punto all'ordine del giorno, rappresentando che è un atto dovuto per accedere ai finanziamenti regionali.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/06/2018 si è proceduto alla costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 22/12/2017;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgonol'attivitàdiprotezionecivileducuiall'art.5,comma1,letteray)deldecretolegislativon. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n.4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del

Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e Comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art.15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità

Di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n.117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insiemedeglielenchiterritorialiedell'elencocentrale),checostituiscelostrumentooperativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art.46,comma1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art.32 del decreto legislativo n.117del2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

Vista la nota della Regione Lazio –Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 0267188 del 09.03.2023 con la quale la stessa comunica che la Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo u.s., Serie generale – n. 53, persegue la finalità di fornire un indirizzo unitario per la costituzione dei Gruppi comunali di protezione civile, nel rispetto della peculiarità dei territori e in considerazione della funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini attivi nell'ambito in questione; essa è rivolta sia ai costituendi Gruppi comunali di protezione civile, sia ai Gruppi comunali già costituiti, in quanto, con l'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approva lo schema tipo di regolamento, il quale contiene gli elementi fondamentali perlacostituzionedelGruppocomunalediprotezionecivileealqualedevonoadeguarsianchei regolamenti dei Gruppi comunali già iscritti nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio di cui al r.r. 18/2019, già trasmigrati nel RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo Settore - per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Poggio Bustone precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017;

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Poggio Bustone, costituiti da n.16 articoli, in attuazione dell' art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018, cosi come proposto nella Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Rilevato che il "REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI POGGIO BUSTONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023" è stato predisposto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia, risultando meritevole di approvazione;

VISTO lo STATUTO dell' Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensidell’art.42,comma1,delD.Lgs.n. 267/00;

VISTO lo STATUTO dell'Ente;

All’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Poggio Bustone conforme allo schema tipo proposta nella Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1" come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 “Regolamento per l’Istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”;

4) Di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Pubblicazioni – Regolamenti;

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 19:03.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
Poggio Bustone lì, 27-12-2024 **Il Responsabile del servizio**
Massimiliano Spadoni

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
Poggio Bustone lì, **Il Responsabile del servizio**
Dott.Avv. Marco Matteocci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rovero Mostarda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Avv. Marco Matteocci

MARCO MATTEOCCI
07.01.2025 14:27:44
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Rovero Mostarda
Data: 08/01/2025 12:14:57

N. Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi *dal* *al*

Poggio Bustone lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il 10° giorno di pubblicazione.

Poggio Bustone lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Avv. Marco Matteocci